

**Graduatorie ad esaurimento – procedure selettive con presenza di interessi legittimi -
giurisdizione del giudice amministrativo – sussiste.**

Il Consiglio di Stato ha più volte affermato la propria giurisdizione sulle controversie riguardanti le graduatorie del personale insegnante, trattandosi di vicende identificabili come fasi di procedure selettive, finalizzate all'instaurazione del rapporto di lavoro, nell'ambito delle quali la corretta assegnazione dei punteggi ed il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti autoritativi cui corrispondono interessi legittimi al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento.

N. 01898/2010 REG.DEC.

N. 01466/2010 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

DECISIONE

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso in appello numero di registro generale 1466 del 2010, proposto da:

XXX, rappresentata e difesa dall'avv. [omissis], con domicilio eletto presso [omissis] in Roma, via [omissis];

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Latina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

[omissis];

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo del Lazio – Sede di Latina, n. 01331/2009, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA DEFINITIVA AD ESAURIMENTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - CLASSE DI CONCORSO A050.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Provinciale di Latina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 il consigliere di Stato Manfredo Atzeni e udito per le parti l'avvocato [omissis];

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto che il Consiglio di Stato ha più volte affermato la propria giurisdizione sulle controversie riguardanti le graduatorie del personale insegnante, trattandosi di vicende identificabili come fasi di procedure selettive, finalizzate all'instaurazione del rapporto di lavoro, nell'ambito delle quali la corretta assegnazione dei punteggi ed il riconoscimento dei titoli costituiscono momenti autoritativi cui corrispondono interessi legittimi al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento (da ultimo C. di S., VI, 4 dicembre 2009, n. 7617);

Ritenuto che, ciò stante, la causa debba essere rimessa al primo giudice, il quale deciderà in composizione diversa da quella che ha deliberato la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 35, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, delibando anche la completezza del contraddittorio fino ad ora instaurato;

Ritenuto che le spese debbano essere integralmente compensate, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l'appello e rinvia la controversia al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Latina, nei termini di cui in motivazione.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/04/2010